

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Con l'adozione del presente Regolamento è istituito e disciplinato l'Albo dei Fornitori on-line per le Aziende ed i Professionisti del PARCO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA, di seguito, per brevità, indicato come "PAAA".

L'albo dei fornitori è lo strumento con cui il PAAA procede all'identificazione delle imprese più qualificate a fornire i lavori, forniture ed i servizi di cui necessita e alla individuazione dei professionisti più qualificati a fornire prestazioni professionali, fatto salvo l'obbligo di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, delle convenzioni stipulate dalla CONSIP Spa e di categorie del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

La struttura preposta alla gestione dell'Albo è l'Ufficio GARE E APPALTI.

I servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione dell'Albo sono erogati attraverso il portale <https://pa-appia.trasparenza.com> il cui link di collegamento è presente sul sito istituzionale del PAAA <https://www.parcoarcheologicoappiaantica.it/>.

Per qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimenti si prega di trasmettere una pec a: pa-appia@pec.cultura.gov.it, indicando nell'oggetto ALBO FORNITORI.

Gli scopi che il PAAA persegue mediante l'istituzione dell'Albo sono i seguenti:

- garantire la qualità delle prestazioni a favore del PAAA nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- dotarsi di un elenco di soggetti idonei per specializzazione e competenze professionali a cui far riferimento per l'approvvigionamento di servizi professionali, nei casi previsti dalle leggi vigenti;
- offrire anche al PAAA uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento e approvvigionamento delle forniture, di servizi e lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i).

È fatta salva la facoltà del Parco di scegliere gli operatori economici da invitare anche senza far ricorso all'Elenco nei seguenti casi, come specificato nell'art. 5:

- a) Qualora in relazione all'appalto che si intende affidare non vi siano operatori economici iscritti in numero sufficiente a garantire che la procedura si svolga con il numero minimo di operatori economici previsto per legge;
- b) Qualora per la specialità delle prestazioni ricercate, all'interno dell'elenco non sia possibile reperire idonei operatori economici.

ART. 2

Campo di applicazione

L'Albo è utilizzato dal PAAA nei seguenti casi:

- selezione degli operatori economici da invitare per gli approvvigionamenti da effettuarsi a mezzo di trattativa diretta;
- invito ad imprese qualificate ai fini della loro partecipazione a procedure ristrette e negoziate;
- acquisizioni in economia nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016;
- selezione dei Professionisti per affidare incarichi professionali;
- altri casi individuati.

La selezione dei fornitori è effettuata dal PAAA. Ai fornitori e ai Professionisti potrà essere richiesto, a discrezione del PAAA, di provare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo.

La formazione dell'Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma permette al PAAA l'individuazione dei fornitori e dei soggetti ai quali affidare incarichi professionali; l'iscrizione non comporta, pertanto, l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del PAAA né vincola il PAAA a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

ART. 3

Principi

Il PAAA nell'utilizzo del presente Albo, si impegna ad ottemperare ai principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti.

ART. 4

Albo dei Fornitori on line – Struttura

L'Albo è strutturato in due sezioni separate e dedicate rispettivamente ai Fornitori e ai Professionisti; le singole sezioni sono articolate in categorie merceologiche, il cui elenco completo è presente sul portale del PAAA.

- *Il PAAA utilizza l'Albo dei fornitori on-line come strumento idoneo all'identificazione delle ditte qualificate a fornire beni, servizi e lavori di cui necessita. L'Albo individua l'elenco delle categorie merceologiche, che si identificano sia per descrizione che per codice, alle quali sono iscritte le ditte fornitrici di beni, servizi e lavori della stessa.*
- L'iscrizione all'Albo Fornitori avviene a seguito di richiesta da parte delle Ditte interessate secondo le modalità descritte nell'art. 5.
- L'Albo Fornitori è di esclusivo interesse del PAAA, per cui la scelta delle ditte da invitare alle gare o alle trattative viene effettuato secondo criteri di assoluta imparzialità, nel rispetto della rotazione, a giudizio insindacabile del PAAA.
- L'iscrizione all'Albo Fornitori non dà perciò alcun diritto al fornitore di essere invitato a tutte le procedure d'acquisto indette dal PAAA.
- Per le procedure di gara di importo superiore alla soglia comunitaria, il PAAA procederà all'individuazione degli offerenti con le modalità di cui all'art. 59 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- *Il PAAA si riserva la possibilità di invitare alle procedure di gara quelle Ditte che, per oggetto, specializzazione e/o produzione, risultano fornitori esclusivi sul mercato, ancorché non iscritte all'Albo.*

ART. 5

Utilizzo dell'Albo

L'Albo viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal precedente art. 4 sia in relazione a procedure telematiche che in relazione a procedure tradizionali e con le modalità operative di cui ai seguenti commi:

- sia in caso di adozione di procedure tradizionali che di procedure telematiche il PAAA, ai sensi delle disposizioni vigenti, attua il criterio della rotazione al fine di conseguire la massima trasparenza.
- l'invito sarà rivolto ai fornitori individuati con riferimento alla categoria merceologica come sopra specificata.
- in casi particolari e motivati e comunque quando ciò sia necessario per assicurare la migliore fornitura o servizio, il PAAA si riserva di avvalersi in deroga anche di ditte non iscritte, e/o individuate in maniera diretta.

ART. 6

Preventiva pubblicazione

La formazione dell'Albo di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione sul Portale internet del PAAA.

Il PAAA si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori tramite avviso sui siti internet istituzionali e canali social.

ART. 7

Presentazione delle istanze e modalità di compilazione della domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, secondo la procedura di seguito descritta. Le ditte interessate potranno collegarsi al portale <https://pa-appia.traspare.com> attraverso apposito link di collegamento presente sul sito <https://www.parcoarcheologicoappiaantica.it/>.

Per qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimenti si prega di trasmettere una pec a: pa-appia@pec.cultura.gov.it, indicando nell'oggetto ALBO FORNITORI.

La ditta che intende registrarsi presso l'ente come fornitore ha a disposizione un Wizard che assiste l'utente durante tutta la procedura di iscrizione. Tale procedura permette di inserire i dati e la documentazione richiesta, compreso il proprio *curriculum vitae* con elenco dei principali lavori e servizi regolarmente eseguiti negli ultimi dieci anni nello specifico settore per il quale si richiede l'iscrizione all'elenco ovvero in altro settore ritenuto assimilabile, secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili alla identificazione e connotazione di ciascuna impresa, quali, a titolo non esaustivo: i prodotti o i servizi in relazione alla fornitura dei quali intendono iscriversi (seguendo la classificazione merceologica recepita dalle apposite procedure del portale), informazioni di carattere commerciale e tecnico, le certificazioni possedute, indicazione di importi, date e destinatari, pubblici e privati, per il settore richiesto.

I Professionisti, invece, dovranno inserire il proprio *curriculum vitae* in formato europeo che attesti le proprie specializzazioni e le relative competenze ed esperienze professionali, evidenziando le opere appartenenti alle categorie per le quali si richiede l'inserimento.

Dovranno infine essere specificati, per le prestazioni che richiedono una particolare abilitazione, gli estremi del titolo abilitativo (esempio: Coordinatore della Sicurezza).

A pena di esclusione, il *curriculum* dovrà recare, in calce, l'autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e la dichiarazione di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi.

Non è possibile presentare istanza per la medesima categoria di opere e classe d'importo in forma individuale e contemporaneamente in forma consorziata o studio associato. Qualora gli operatori in sede di presentazione dell'istanza incorrano nella suddetta limitazione, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, il Parco prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.

Durante la procedura di iscrizione all'albo fornitori, l'operatore economico sarà autenticato tramite le credenziali di accesso impostate durante la registrazione alla piattaforma Traspare.

Agli operatori economici che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione, via posta elettronica, dell'avvenuta o mancata iscrizione all'Albo.

ART. 8

Requisiti generali di ammissione e relativi controlli

Possono presentare istanza i soggetti interessati in possesso dei requisiti di legge, abilitati a fornire le prestazioni richieste, secondo quanto indicato negli articoli 45 e 46 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.

Gli operatori economici (imprese, consorzi e professionisti) devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice e di idoneità tecnico-professionale nonché di capacità economica finanziaria proporzionati all'oggetto di ciascuna procedura di affidamento, di cui all'art. 83 comma 1 lett. a) b) c) del Codice.

Si precisa che i Raggruppamenti tra Professionisti che vengono iscritti all'elenco come costituenti dovranno, in caso di affidamento, provvedere alla costituzione del raggruppamento stesso attraverso conferimento di mandato al capogruppo ai sensi dell'art. 48 del Codice.

Per l'affidamento di lavori:

1. Per gli appalti di lavori di importo superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 si richiede attestazione di qualificazione SOA in corso di validità che documenti la qualificazione di cui all'Allegato A del DPR 207/2010;

2. Per gli appalti di lavoro di importo pari o inferiore a € 150.000,00 si richiede attestazione SOA in corso di validità, ovvero in alternativa, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo cui all'art.90 del DPR. 207/2010, art. 12 del DM 154 del 22.08.2017.

Per gli affidamenti relativi a lavori su beni culturali, ai sensi del DM 22 agosto 2017, n.154 "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.LGS n 42 / 2004 (G.U. n.252 del 27 ottobre 2017):

- per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, d'importo inferiore a € 150.000,00 le imprese devono possedere i seguenti requisiti anche attraverso adeguata attestazione SOA ove posseduta:

- avere eseguito lavori direttamente e in proprio e in proprio precedentemente alla pubblicazione del bando - della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS 2 A e OS 2 B con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente - per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità nell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 7 comma 2 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 7, comma 1 lett. a);

- Avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'art. 8 sull'idoneità organizzativa;

- Essere iscritte alla competente Camera di Commercio;

Ciascun operatore economico, ove ne ricorrano i requisiti, può essere iscritto in più categorie. Inoltre, si richiedono ulteriori specifiche:

a. Per la categoria OG2 dovranno essere indicati gli interventi sui beni sottoposti a vincolo;

- b. Per le categorie OS2 A e B dovranno essere indicati gli interventi più significativi per categoria di bene (superfici decorate, dipinti e non, manufatti in materiale lapideo e non, strumenti musicali e non, manufatti cartacei, fotografici, etc.)
- c. Per la categoria OS24 dovranno essere indicati, laddove eseguiti, gli interventi più significativi svolti in aree con presenze di beni culturali.

Il PAAA si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle Imprese;

- La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni.
- La mancata risposta alle richieste di documentazione del PAAA, la mancata comunicazione delle variazioni di status o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l'esclusione dall'anagrafe fornitori, ferma restando ogni altra azione per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- I requisiti di carattere generale, morale, tecnico-finanziario rappresentano presupposti vincolanti per ogni altro accertamento e pertanto, in assenza di uno solo di essi, il procedimento per l'iscrizione del fornitore verrà interrotto;
- Le domande incomplete o irregolari saranno accettate nell'Albo soltanto nel momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate.

L'istruttoria sarà effettuata dalla struttura del PAAA preposta alla gestione dell'Albo, secondo l'ordine cronologico di acquisizione a sistema, e comunque, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza, completa degli allegati previsti.

Il PAAA comunicherà a ciascun soggetto richiedente, attraverso la piattaforma, l'esito dell'istruttoria.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile accogliere l'istanza di iscrizione, entro il termine di ulteriori 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la citata struttura comunicherà attraverso il sistema ovvero tramite comunicazione scritta i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Successivamente al ricevimento della comunicazione, la ditta interessata potrà presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione utili all'iscrizione.

La medesima struttura valuterà la documentazione integrativa prodotta, nei termini e con le modalità esposte nei commi precedenti. Fermo restando che le dichiarazioni possono essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., il PAAA verificherà la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze presentate.

L'iscrizione all'Albo diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'elenco ufficiale del PAAA visibile sul portale <https://pa-appia.traspare.com>, attraverso apposito link di collegamento presente sul sito <https://www.parcoarcheologicoappiaantica.it/>.

ART. 9

Qualifica dell'operatore economico e relativo monitoraggio

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di esclusione dalle gare, dai singoli capitolati nonché di quanto espressamente previsto nel presente regolamento, il fornitore deve garantire l'affidabilità in relazione alla qualità della fornitura di beni e servizi, al rapporto costo-qualità, al rispetto dei tempi di realizzazione e/o di consegna, agli aspetti organizzativi, al rispetto delle norme tecniche e delle normative sul lavoro, alle eventuali forme di certificazione di prodotto di azienda.

Il PAAA provvederà ad attivare, durante il periodo della fornitura/del servizio/del lavoro, un processo di monitoraggio e controllo interno degli operatori economici iscritti per garantirsi che esse operino conformemente ai requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta. In particolare, il monitoraggio ed il controllo, in relazione al bene/servizio da acquisire o al lavoro/servizio da svolgere, potrà riguardare, ad esempio, i tempi di consegna/esecuzione, la conformità del prodotto, i tempi e la

qualità dell'assistenza e tutto quanto previsto nei capitoli speciali e/o dichiarato dalla ditta in sede di gara. Al completamento delle forniture/servizi/lavori possono essere compilate da parte dei Settori interessati schede di valutazione qualitativa sulla fornitura e sul lavoro eseguito.

ART. 10

Modalità di aggiornamento e variazione dei dati

L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica saranno effettuati a cura e responsabilità della singola ditta.

La ditta iscritta è tenuta periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'albo dei fornitori, verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali.

La ditta iscritta è obbligata ad aggiornare tutte le variazioni che sono intervenute nella sua struttura societaria e/o nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti per i quali è stata effettuata l'iscrizione, entro 15 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. In tal senso il PAAA è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

In ogni momento, il PAAA qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere alle ditte iscritte l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo fornitori.

ART. 11

Durata dell'iscrizione

Le Imprese e i Professionisti rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e cancellazione di cui al successivo art. 12.

Resta salva, comunque, la facoltà del soggetto iscritto di modificare, in qualsiasi momento, i dati contenuti nella propria istanza di iscrizione. Ove le variazioni e/o integrazioni contenute nell'aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione del fornitore, si aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini di cui al precedente art. 7, durante la quale il fornitore sarà temporaneamente sospeso dall'Albo.

ART. 12

Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione

Non possono essere iscritti all'Albo, i fornitori per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione o che non possiedano i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il fornitore nei cui confronti siano accertati i motivi di non iscrivibilità sopra menzionati, non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi due anni dall'avvenuto accertamento.

La struttura preposta alla gestione dell'Albo, a sua discrezione, o se del caso, d'ufficio, può sospendere il fornitore dall'Albo per un periodo adeguato o cancellare lo stesso, qualora riscontri nei suoi confronti quanto segue:

- incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa, con le modalità già sopra esposte;
- perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- cessazione di attività professionale;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al fornitore;
- grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;

- n.due rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni;
- inadempienze contrattuali;
- omissione di comunicazioni, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, delle variazioni da parte del fornitore;
- ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

Il provvedimento di sospensione o cancellazione:

- viene adottato direttamente dal Dirigente responsabile della struttura preposta alla gestione dell'Albo;
- è comunicato al fornitore interessato;
- può essere revocato, su richiesta documentata del fornitore, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la sospensione o cancellazione ovvero quando il Professionista presenti domanda di cancellazione della propria candidatura.

ART. 13

Trattamento dati personali

Il PAAA garantisce che il trattamento dei dati personali del Fornitore avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente regolamento. I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 e come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

ART. 14

Avvertenze

L'account ed il Password necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema sono personali. Gli Utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti; non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. Il fornitore dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Google Chrome, Firefox, etc.).

Il PAAA non è tenuto a corrispondere alcun compenso e/o rimborso ai partecipanti per qualsiasi titolo o ragione per le domande presentate.

ART. 15

Controversie

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione delle presenti regole, è competente il Foro di Roma.

ART. 16

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente in materia di forniture di beni e servizi, al D.P.R. 445/2000 e al D.Lgs. 50/2016. Il presente regolamento può essere modificato o revocato a seguito di modifiche della vigente normativa in materia.